

**Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato**

Eurizon PIR Italia - ELTIF

**Fondo Comune di Investimento Alternativo
mobiliare chiuso non riservato**

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ("Regolamento ELTIF").

Il presente documento è valido a decorrere dal 3 ottobre 2022.

Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “Eurizon PIR Italia - ELTIF” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito dalla Società di Gestione “EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.” con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2020.

Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 1463774/20 del 5 novembre 2020, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell’art. 4 quinquies.1 del TUF.

La Società di Gestione del Risparmio “Eurizon Capital SGR S.p.A.” (di seguito, “la SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 1 nella Sezione Gestori di ELTIF, è la Società di Gestione del Fondo.

L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” (di seguito “il Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” è la sede secondaria italiana di “State Street Bank International GmbH”, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

La SGR - ai sensi della disciplina dell’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del Fondo, il calcolo del valore della Quota e la pubblicazione del relativo valore - ha affidato al Depositario “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” gli incarichi di valutazione dei beni del Fondo e di calcolo del valore della quota del Fondo.

La SGR ha inoltre affidato a “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia”, in qualità di *outsourcer* amministrativo, servizi di Amministrazione Prodotti (predisposizione ed invio delle segnalazioni di Vigilanza, predisposizione dei prospetti contabili dei rendiconti e dei libri contabili obbligatori), Amministrazione Clienti (gestione amministrativa delle sottoscrizioni e dei rimborsi) e *Back Office*.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) e i collocatori incaricati, che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento di

gestione, il KID, il Prospetto e l'ultima relazione annuale dell'ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.

I collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo presso investitori al dettaglio, cui sono riservate le quote di "Classe PIR" e di "Classe NP".

1. Sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione iniziale" e durante ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione".

Le date di apertura e di chiusura relative al "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" non potrà risultare in ogni caso superiore a quattro mesi.

Una volta avvenuta e comunicata la chiusura, anche anticipata, del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", la Società di Gestione procederà ad aprire, in occasione di ciascuno dei quattro esercizi successivi a quello del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", un "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" di durata mensile durante il quale la Società di Gestione potrà consentire di perfezionare la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo. Le date di apertura e di chiusura relative a ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note, almeno 30 giorni prima della data di apertura, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 30.000 euro.

La sottoscrizione è effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore esclusivamente tramite un soggetto collocatore ed avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

La sottoscrizione è inoltrata alla SGR esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori. I medesimi soggetti collocatori trasmettono i relativi mezzi di pagamento al Depositario, ai fini dell'accredito sul conto del Fondo.

Il mezzo di pagamento previsto per il regolamento della sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

Gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono richiedere di annullare la sottoscrizione e ottenere la restituzione degli importi versati senza incorrere in alcuna penalità:

- i) nel corso del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" o di ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" nell'ambito del quale è stata effettuata la sottoscrizione ovvero,
- ii) anche successivamente alla chiusura dei predetti periodi di sottoscrizione, purché la richiesta di recesso sia trasmessa entro i quattordici giorni di calendario successivi alla data della sottoscrizione di quote del Fondo.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58/98 e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui sopra, entro e non oltre le ore 13.00 del 14° giorno di calendario successivo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" e di ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione".

L'inoltro della sottoscrizione si intende realizzato con la trasmissione per via informatica di tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione.

Con riferimento al "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", la SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5 euro.

Con riferimento a ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione", la SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota riferito al "Giorno di Valutazione" relativo a ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione".

L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il "Giorno di Calcolo" relativo al "Periodo di Sottoscrizione Iniziale" (con riferimento alle sottoscrizioni effettuate durante detto Periodo) ed il "Giorno di Calcolo" relativo a ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" (con riferimento alle sottoscrizioni effettuate in ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione") con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La valuta riconosciuta al bonifico bancario è quella riconosciuta dalla Banca ordinante al Depositario.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il "Giorno di Valutazione" cui tale valore si riferisce.

2. Rimborso

La durata del Fondo è fissata al 30 settembre 2031 (“Termine di Durata del Fondo”), fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ovvero di proroga previste dal Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo.

Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo stesso o dell’eventuale Periodo di Grazia. La SGR può infatti prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il “Periodo di Grazia”) per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell’ambito del Regolamento di gestione. In particolare, terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione e indica il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il “Piano di Riparto”); l’ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l’attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del partecipante. I partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto.

Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto.

Il Regolamento di gestione del Fondo prevede la facoltà dei partecipanti di chiedere il rimborso anticipato delle quote del Fondo. In particolare, il Partecipante potrà richiedere, nell’ambito di ciascun “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”, il rimborso anticipato, integrale o parziale, delle quote sottoscritte (il “Rimborso Anticipato”).

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante compilazione e sottoscrizione di un’apposita domanda (la “Domanda di Rimborso Anticipato”). La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun “Nuovo Periodo di Sottoscrizione” e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”.

La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.

La Società di Gestione procederà al Rimborso Anticipato delle quote per le quali sia stata presentata regolare Domanda di Rimborso Anticipato nel modo che segue:

- a) in primo luogo, mediante l'impiego della liquidità riveniente dalle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dello stesso "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" al termine del quale la Domanda di Rimborso Anticipato deve essere eseguita (il "Periodo di Riferimento"), nonché,
- b) in secondo luogo, allorché le Domande di Rimborso Anticipato da esitare siano di importo eccedente la misura delle sottoscrizioni raccolte nel Periodo di Riferimento, con l'utilizzo delle risorse presenti nella Riserva Rimborsi Anticipati che la SGR potrà discrezionalmente costituire mediante l'accantonamento delle Eccedenze di Liquidità affluite nel corso di ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" precedente al Periodo di Riferimento;
- c) in terzo luogo, in caso di incapienza della Riserva Rimborsi Anticipati, mediante l'impiego della liquidità riveniente dalle sottoscrizioni raccolte nell'ambito di "Nuovi Periodi di Sottoscrizione" successivi al Periodo di Riferimento.

Ai fini della formazione della Riserva Rimborsi Anticipati, la Società di Gestione, a propria discrezione e senza assumere alcun impegno in tal senso nei confronti dei Partecipanti, potrà procedere ad accantonare, sino alla misura massima del 15% (quindici per cento) del totale delle attività del Fondo, le Eccedenze di Liquidità, rivenienti dalle sottoscrizioni raccolte nell'ambito di ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione"; resta inteso che, ai fini del computo del predetto limite la SGR terrà in considerazione tra gli attivi del Fondo anche le Eccedenze di Liquidità raccolte nell'ambito del "Nuovo Periodo di Sottoscrizione".

Le risorse di cui si compone la Riserva Rimborsi Anticipati saranno investite in beni di agevole liquidabilità, rientranti nelle categorie di attivi previsti all'articolo 7.2 del Regolamento di gestione del Fondo, e saranno funzionalmente vincolate al soddisfacimento delle Domande di Rimborso pervenute nell'ambito di ciascun "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" nel quale si articola il Periodo di Offerta.

Le Relazioni periodiche del Fondo daranno partita evidenza del valore e della composizione della Riserva Rimborsi Anticipati alla data di riferimento dei predetti documenti contabili.

Nel rispetto dei termini di seguito indicati, la Società di Gestione, nei limiti della somma tra gli importi rivenienti dalle sottoscrizioni raccolte nel corso di detto periodo (le "Sottoscrizioni Disponibili") e le risorse presenti all'interno della Riserva Rimborsi Anticipati (l'"Ammontare Rimborsabile"), procederà a dare esecuzione alle Domande di Rimborso Anticipato in applicazione delle regole di seguito indicate:

- i) in via prioritaria, la Società di Gestione provvederà a dare esecuzione integrale alle Domande di Rimborso Anticipato rimaste ineseguite nell'ambito di precedenti "Nuovi Periodi di Sottoscrizione", accordando precedenza, in caso di pluralità di Domande di Rimborso Anticipate sottoscritte in differenti "Nuovi Periodi di Sottoscrizione", a quelle afferenti ai "Nuovi Periodi di Sottoscrizione" più risalenti nel tempo; le Domande di Rimborso Anticipato che non siano state soddisfatte al termine di un determinato "Nuovo Periodo di Sottoscrizione", difatti, saranno sempre rimborsate, in misura paritaria, con priorità rispetto alle Domande di Rimborso Anticipato formulate nell'ambito di successivi "Nuovi Periodi di Sottoscrizione".

Nello specifico, la Società di Gestione, ai fini dell'esecuzione dei Rimborsi Anticipati riferibili ai precedenti "Nuovi Periodi di Sottoscrizione" procederà nel modo di seguito indicato:

- a) aggregherà tutte le Domande di Rimborso Anticipato formulate nell'ambito di un determinato "Nuovo Periodo di Sottoscrizione" (il "Raggruppamento di Domande");

- b) ordinerà i Raggruppamenti di Domande secondo un ordine cronologico di anteriorità temporale dei “Nuovi Periodi di Sottoscrizione” di origine;
- c) darà esecuzione ai rimborsi relativi a ogni singolo Raggruppamento di Domande dando precedenza a quelli afferenti al Raggruppamento più risalente nel tempo e, via via procedendo, nei limiti dell’Ammontare Rimborsabile, a evadere i Rimborsi relativi al singolo Raggruppamento cronologicamente successivo; il Rimborso Anticipato delle Quote oggetto di ogni singolo Raggruppamento di Domande sarà effettuato, dapprima, con l’utilizzo delle somme acquisite attraverso le Sottoscrizioni Disponibili, e, successivamente, in caso di insufficienza di queste ultime, attraverso l’impiego delle risorse presenti nella Riserva Rimborsi Anticipati;

ii) secondariamente, dopo aver eseguito integralmente i Rimborsi afferenti a ogni singolo Raggruppamento di Domande, la Società di Gestione provvederà a esitare le Domande di Rimborso Anticipato pervenute nell’ambito dell’ultimo “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”, impiegando, a tali fini, in primo luogo, le somme acquisite attraverso le Sottoscrizioni Disponibili e, successivamente, in caso di insufficienza di queste ultime, le risorse della Riserva Rimborsi Anticipati;

iii) nell’ipotesi in cui l’entità dell’Ammontare Rimborsabile non sia tale da consentire l’integrale esecuzione dei Rimborsi Anticipati afferenti a un singolo Raggruppamento di Domande o relativi all’ultimo “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”, la Società di Gestione provvederà a eseguire Rimborsi Anticipati parziali con l’applicazione di un criterio pro rata finalizzato a ripartire l’Ammontare Rimborsabile tra tutti gli aventi diritto in proporzione al numero di Quote per le quali ciascuno di essi ha formulato la Domanda di Rimborso Anticipato (il “Criterio Pro Rata”).

Nello specifico, in base al Criterio Pro Rata, la Società di Gestione, al termine del “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”, provvederà a calcolare la percentuale di riparto dell’Ammontare Rimborsabile, in base al rapporto percentuale tra quest’ultimo e il Valore di Rimborso complessivo di tutte le Quote di cui sia stato richiesto il Rimborso Anticipato nell’ambito del Raggruppamento di Domande ovvero, se del caso, nell’ambito dell’ultimo “Nuovo Periodo di Sottoscrizione” (il “Coefficiente di Riparto”). Una volta calcolato il Coefficiente di Riparto, la Società di Gestione provvederà a rimborsare anticipatamente, a ciascun avente diritto, un numero di Quote pari al prodotto tra il numero complessivo delle Quote oggetto della propria Domanda di Rimborso Anticipato e il Coefficiente di Riparto.

iv) I Rimborsi relativi alle Domande di Rimborso Anticipato da esitare che, in ragione dell’insufficienza dell’Ammontare Rimborsabile, non siano stati eseguiti integralmente alla Data di Rimborso relativa ad un determinato “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”, saranno posti in esecuzione al termine del “Nuovo Periodo di Sottoscrizione” immediatamente successivo, nei limiti delle nuove Sottoscrizioni Disponibili e con priorità rispetto alle nuove Domande di Rimborso Anticipato formulate nell’ambito di detto “Nuovo Periodo di Sottoscrizione”.

v) Nell’ipotesi in cui, invece, le somme acquisite attraverso le Sottoscrizioni Disponibili siano di ammontare superiore al Valore di Rimborso complessivo delle Quote oggetto di Rimborso Anticipato, la Società di Gestione potrà procedere discrezionalmente ad accantonare la relativa eccedenza, in tutto o in parte, all’interno della Riserva Rimborsi Anticipati, nel rispetto delle previsioni sopra indicate.

vi) Le Quote che non siano state rimborsate successivamente alla chiusura dell’ultimo “Nuovo Periodo di Sottoscrizione” di cui si compone il Periodo di Offerta saranno rimborsate, in fase di liquidazione del Fondo, alle condizioni e nei termini di cui al Regolamento di gestione del Fondo.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote riferito al “Giorno di Valutazione” di ciascun “Nuovo Periodo di Sottoscrizione” nel corso del quale la Domanda di Rimborso Anticipato risulti eseguita in tutto o in parte.

La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della Domanda di Rimborso Anticipato.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il patrimonio del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui all'articolo 7.2, comma 2, del Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

3. Reclami

La SGR ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentono a tali investitori di presentare i reclami in lingua italiana (considerato che - allo stato - l'ELTIF verrà commercializzato esclusivamente in Italia).

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081, attraverso la sezione “Contatti” del sito internet della SGR o tramite posta elettronica certificata (PEC) direzioneeurizoncapitalsgr@pec.intesasanpaolo.com.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori.

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione “Compliance & AML” nell'ambito di un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l'“Arbitro”), comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente. Le relazioni periodiche della Funzione “Compliance & AML” indirizzate agli Organi Sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La SGR assicura la gratuità per l'Investitore dell'interazione con la Funzione “Compliance & AML” della SGR preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative previsti a tutela degli Investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale e (iv) le controversie relative ad operazioni o a comportamenti posti in essere anteriormente al decimo anno rispetto alla data di proposizione del ricorso nei confronti della SGR. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli Investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli Investitori con la SGR.

Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.consob.it sezione ACF.